



TRIBUNALE DI MESSINA

DIRIGENZA

Prot. 3953 /2020
del 25/09/2020

On.li Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto,
Patti, Catania, Palermo e Reggio Calabria

Oggetto: Processo Civile Telematico - Obbligo di deposito telematico e di pagamento telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 DPR 115/2002.

Si rammenta a codesti Spertt.li Ordini Forensi che, in base al disposto dell'art. 221 del D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito in Legge 17.07.2020 n. 77, (G.U. suppl. ord. n. 25 del 18.07.2020), l'obbligo di deposito telematico degli atti di cui all'art. 16 bis comma 1 bis del D.L. 18.10.2012 n. 179 (L. 17.12.2012 n. 221) nonché l'obbligo di pagamento in modalità esclusivamente telematica del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del DPR 115/2002 sono tuttora vigenti e resteranno efficaci sino al 31 ottobre 2020, salvo ulteriori interventi del legislatore.

Pertanto, rincresce allo scrivente di dovere comunicare che in nessun caso sarà ammesso il pagamento con modalità tradizionale (marca da bollo acquistata tramite "Lottomatica"): in alcune occasioni ne è stato autorizzato l'utilizzo ma il lungo lasso di tempo decorso dall'introduzione di tale importante novità normativa non consente più di giustificare l'assunzione di provvedimenti dirigenziali non in linea con la norma vigente, anche nel caso in cui l'acquisto delle marche risalga al periodo antecedente all'emissione delle norme "anti COVID-19".

Qualora il contributo unificato sia già stato acquistato con marche da bollo, esse andranno versate unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento con modalità telematiche e potrà essere richiesto il rimborso di quanto pagato in eccedenza.

Spiacente per l'incomodo che potrebbe creare tale indirizzo - imposto dalla legge vigente - porge ossequi.

Messina, 24 settembre 2020

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Antonio Ciccia)

